


# CITTA' DI RADDUSA

**AREA N. 4 SERVIZI SOCIALI - CULTURALI - SCOLASTICI - EDUCATIVI -  
PUBBLICA ISTRUZIONE - BIBLIOTECA - SERVIZI DEMOGRAFICI**

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA

### ECONOMICA




**COMUNE DI RADDUSA**  
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio  
di questo Comune dal 07-02-08 al 08-03-08

11-10-03-2008

IL MESSO COMUNALE



*[Handwritten signature]*

## **TITOLO I – DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

- 1- Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'Art. 13 della L.R. n. 10/91, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.
- 2- La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento Amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione di contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

#### **Art. 2 – Servizio di assistenza economica**

- 1- Il Comune di Raddusa provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, come previsto dall'Art. 3 della L.R. n.22/86, dal regolamento – tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28/05/1987, dall'Art. 3 della L.R. n. 1/79 e dall'Art. 9 della L.R. n. 33/91.
- 2- L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:
  - all'accertamento, valutazione e proposta favorevole dell'assistente sociale;
  - all'individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
  - all'effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
  - alla valutazione delle possibilità di erogare servizi e prestazioni alternativi;
  - all'accertamento, in sede d'istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti; sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

#### **Art. 3 – Forme di assistenza economica**

- 1- Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono nella maniera seguente:
  - a) Assistenza economica straordinaria;
  - b) Assistenza economica temporanea;
  - c) Assistenza economica continuativa;
  - d) Assistenza economica conseguibile attraverso attività lavorative;

#### **Art. 4 – Soggetti assistibili destinatari degli interventi**

- 1- Possono accedere ai servizi di assistenza economica, previsti dal presente regolamento, i cittadini residenti nel Comune oppure che dimostrino di vantare nei confronti dello stesso il domicilio di soccorso a seconda delle condizioni di cui al successivo comma che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito,

rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.

- 2- In relazione al precedente comma viene specificato che:
  - I servizi e o gli interventi urgenti di soccorso e/o di assistenza, per i quali il presente regolamento prescrive l'esercizio dell'azione di rivalsa, presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, del domicilio di soccorso;
  - Gli altri servizi ed interventi, previsti dal presente regolamento, presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale interessato, ad eccezione dei casi previsti dal successivo comma;
  - Agli interventi di assistenza economica urgente possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale, i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso, fermo restando che, in tali casi, l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la facoltà di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento.
- 3- Soggetti destinatari degli interventi previsti da questo regolamento sono in particolare, oltre alle previsioni generali di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo:
  - Disabili fisici o mentali
  - Ragazze madri bisognose
  - Famiglie che lamentano la detenzione o la perdita per cause delittuose di un componente del proprio nucleo familiare che provvedeva col suo lavoro al sostentamento della famiglia
  - Gestanti nubili in gravi difficoltà od in stato di abbandono.

#### **Art. 5 – Domicilio di soccorso**

- 1 - Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni ovvero, ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato italiano.
- 2 - Il domicilio si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.
- 3 - Ove l'intervento assistenziale riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare, il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando comunque l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.
- 4 - Eventuali incertezze in ordine all'individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

#### **Art. 6 – Esplicitazione dello stato di disagio/bisogno economico con riferimento alle diverse forme di assistenza – fabbisogno assistenziale**

- 1 - In relazione al precedente Art. 3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri sotto riportati:
  - a) agli effetti dell'assistenza economica straordinaria e temporanea, lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali consolidate nell'anno fiscale vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle

disposizioni del presente regolamento che disciplinano tale forme di assistenza in riferimento ai singoli soggetti e/o al nucleo familiare;

- b) agli effetti dell'assistenza continuativa, si considerano in condizione di disagio/bisogno economico i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del " minimo vitale " inteso come livello reddituale minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale; di modo che il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra l'ammontare del reddito costituente e il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato dal presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare;
- c) agli effetti dell'assistenza economica conseguibile attraverso attività lavorative, lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni soggettive, di fatto e reddituale, previste dalle specifiche norme del presente regolamento nonché al presupposto giuridico della determinazione dell'Ente di utilizzare il soggetto richiedente in attività lavorative socialmente utili.

### **Art. 7 Criteri di determinazione del minimo vitale**

- 1 - In relazione al precedente articolo, sub lettera b ) e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del minimo vitale, idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.
- 2 - Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati:
  - Capo Famiglia: 75% della quota base di cui al 1° comma;
  - Coniuge a carico: 25% della quota base di cui al 1° comma;
  - Familiare a carico fino a 14 anni di età: 35% della quota base di cui al 1° comma;
  - Altri familiari a carico: 15% della quota base di cui al 1° comma.
- 3 - Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente comma, viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:
  - alimentazione
  - abbigliamento
  - governo della casa
  - vita di relazione.
- 4 - Tale fabbisogno economico per le stesse finalità non comprende:
  - a) il canone di locazione, in relazione al quale viene riconosciuta separatamente una quota non superiore al 50% dalla somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal suo nucleo familiare, qualora venga dimostrata dallo stesso richiedente la sussistenza giuridica del rapporto locativo;
  - b) le spese sanitarie, analiticamente documentate, che eventualmente restassero a carico del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare in base alla normativa sull'assistenza sanitaria obbligatoria e sempre che non derivino da libere scelte del richiedente.
- 5 - Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio comunale dovrà operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonché gli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri Enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo, anche se non soggetti a dichiarazione reddituale agli effetti impositivi. Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione

della richiesta. Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive di cui sopra consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo, a seconda che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvi i limiti di reddito di miglior favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza.

- 6 - Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui al precedente comma dovessero derivare evidenti e comprovate anomalie o situazioni pregiudizievoli per il richiedente, potranno essere concesse deroghe a seguito di opposizione, opportunamente documentata, da parte del soggetto interessato.

### **Art. 8 - Modalità per l'istruttoria delle istanze**

- 1 - La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.
- 2 - All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:
  - A - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare attestante:
    - 1 - il reddito individuale posseduto nonché eventuali diritti su beni immobili esclusa l'abitazione principale;
    - 2 - posizione storica di occupazione anche per i componenti maggiorenni familiari;
    - 3 - l'esistenza di eventuali soggetti obbligati per legge ex Art. 433 del C.C.;
    - 4 - Elementi ritenuti utili e necessari.
  - B - fotocopia della dichiarazione dei redditi dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che l'hanno prodotta.
  - C - certificato di disoccupazione dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.
  - D - se necessario, certificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare.
  - E - eventuali ricevute attestanti il pagamento del canone di affitto, acqua, luce, gas, telefono
- 4 - Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali, a termini del presente regolamento, è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti
- 5 - L'istanza, completata dalla documentazione richiesta, andrà protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dall'ufficio/servizio di assistenza economica. Della presentazione di ogni istanza l'ufficio dovrà rilasciare apposita ricevuta o dare riscontro per iscritto (nell'ipotesi di istanza inviata a mezzo posta), dando notizia dell'avvio del procedimento ai sensi della L.R. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni. Il responsabile dell'istruttoria, verificati i requisiti di legittimità formale del provvedimento, se l'istanza non risulta completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione immediata al richiedente, il quale dovrà, entro e non oltre 15 giorni da quando è venuta conoscenza di tale comunicazione, dovrà procedere all'integrazione della pratica.
- 6 - L'amministrazione non può erogare nessun contributo se non sono stati effettuati i controlli di rito.
- 7 - Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Responsabile del servizio di assistenza economica procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio del procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali profili di responsabilità penale.
- 8 - Tale istruttoria è valida ai fini di tutti gli interventi previsti in questo regolamento, indipendentemente dal fatto se competente ad autorizzare l'intervento sia il Sindaco o la Giunta.

## CAPO II – DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

### Art. 9 – Assistenza economica straordinaria

- 1 - L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente Art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o a nuclei familiari in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidono sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo, opportunamente documentate e verificate dall'Assessorato Servizi Sociali, con il supporto della competente Unità operativa. Tali situazioni devono concernere:
- a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);
  - b) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
  - c) venire meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
  - d) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
  - e) grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienze economiche e dalla mancanza di altre forme di assistenza istituzionale.
- 2 - I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

### Art. 10 – Assistenza economica temporanea per 3 mesi

Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi 3 in presenza situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

Il contributo è finalizzato al superamento della situazione problematica temporanea e non può superare la quota base del minimo vitale.

### Art. 11 – Disciplina dei casi di assistenza economica.

#### A – Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche (Art. 9 – 1° comma – lettera "a"):

1 – I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "a" – 1 comma – del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente articolo 8, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

2 – Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute, documentate in originale, ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di € 1.000,00.

3 – Nella fattispecie si prescinde dalla condizione di disoccupazione ma non dal possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione, e si individua come reddito base quello dell'intero nucleo familiare corrispondente al triplo del minimo vitale, calcolato sulla base del minimo pensio

nistico INPS annualmente rivalutato. Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso fino al 70% e comunque fino ad un massimo di € 40,00 mensili del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN sempre che si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture, in originale, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciate da farmacie regolarmente autorizzate.

**B – Contributo straordinario per ospitalità/contributo straordinario per perdita di alloggio ( Art. 9 – 1° comma – lettera “b”):**

1 – I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera “b” – 1° comma – del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente Art. 8, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

2 - Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio-familiare, potrà proporre:

- a) il contributo straordinario/ospitalità a carico del Comune; esso consiste nel concedere l'uso per fini abitativi e in maniera gratuita di un immobile di proprietà del Comune al/ai soggetto/i in difficoltà;
- b) il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio; esso consiste nel sostenimento dei costi relativi all'affitto di un immobile ai fini abitativi da parte del Comune.

**C – Contributo straordinario per sostegno economico in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap ( Art. 9 – 1 comma – lettera “e”):**

1 – Il contributo straordinario previsto dal precedente Art. 9 – 1° comma sub lettera “e” – che è comunque alternativo all'assistenza economica continuativa, all'assistenza abitativa ed al servizio di aiuto domestico, va determinato in relazione alla situazione familiare dell'assistito entro il limite massimo di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.

2 – Per poter accedere al beneficio di cui al precedente comma, il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare l'importo di € 10.400,00, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

**Art. 12 – Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza**

1 – Per far fronte ad esigenze particolarmente urgenti o di emergenza, il Sindaco può disporre, su richiesta dell'ufficio servizi sociali oppure a seguito di proposta di tale ufficio o di strutture pubbliche competenti in materia, l'erogazione di un contributo straordinario da determinare, entro il limite di € 300,00, in relazione al motivo del bisogno ed alla composizione del nucleo familiare e comunque nel rispetto del disposto dell'Art. 5 della L.R. n.°1/1979.

2 – Nel contesto dell'istanza finalizzata alla concessione del contributo straordinario ed urgente, l'interessato dovrà:

- esplicitare le particolari esigenze assistenziali ed i motivi di urgenza addotti a sostegno della richiesta, comprovandolo, ove possibile, con idonea documentazione;
- dimostrare la consistenza del proprio nucleo familiare, allegato il relativo certificato di famiglia;

- esplicitare la condizione di disagio economico avvertita, avuto riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare, da dimostrare mediante esibizione della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ed alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza.

Tenuto conto dei motivi dell'urgenza, le certificazioni di cui sopra possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi di legge.

3 - Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente, si prescinde di particolari limiti di reddito, a condizione che dai dati dichiarati ed adeguatamente verificati emerga un effettivo fabbisogno assistenziale urgente.

4 - L' intervento assistenziale urgente di cui al precedente comma viene attuato mediante disposizione di competenza del Sindaco, al quale, tuttavia, è data facoltà di conferire specifica delega all'Assessore del ramo. Nel provvedimento concessivo del contributo si deve, comunque, riconoscere che quest'ultimo è stato accordato osservando i criteri e le modalità previsti dal presente articolo.

### **Art. 13 - Contributo straordinario sulle funerarie per gli indigenti**

1 - Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private decedano cittadini di Raddusa che siano soggetti indigenti, privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, ed al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.

2 - Per le finalità di cui al precedente comma, all'inizio di ogni anno sarà esperita gara ufficiosa al fine di individuare la ditta che è disposta a praticare la fornitura della cassa funebre per il trasporto della salma e, in caso di soggetti abbandonati, anche per il disbrigo della relativa pratica d'ufficio e le condizioni economiche maggiormente convenienti per l'amministrazione. In sede di lettera/invito sarà specificato che le condizioni prospettate dalla ditta offerente resteranno valide per un anno e che l'affidamento sarà formalizzato con l'osservanza delle procedure e della normativa vigente in materia.

3 - Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati anche non residenti o domiciliati nel Comune, qualora da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio comunale di assistenza sociale venga formalmente comunicata al Comune l'evenienza di cui sopra, unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito gli elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza né ha costituito un fondo spese per far fronte agli oneri funerari.

4 - L'intervento contributivo di cui al precedente articolo, in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico - sanitarie, viene attuato con ordinanza del Sindaco, a norma dell'Art. 69 dell'O. A. E. L. L. vigente nella Regione Siciliana.

## **CAPO III - DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA PERIODICA O CONTINUATIVA**

### **Art. 14 - Assistenza economica continuativa**

1 - L'Amministrazione comunale, al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale, può accordare l'assistenza economica continuativa, nell'ambito del fabbisogno del minimo vitale.

2 - L'assistenza economica continuativa può essere accordata secondo i criteri di cui al successivo comma alle persone singole e nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:

- residenza/domicilio di soccorso, secondo quanto previsto dal precedente Art. 4 -
- mancanza di reddito o fruizione da parte dei richiedenti di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale
- mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà

3 - L'intervento assistenziale consiste nell'erogazione al soggetto o al nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento, da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile di un importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento della soglia economica mensile del minimo vitale, come determinata al precedente Art. 7, fatte salve le condizioni previste dal successivo articolo.

Tranne il caso di incapacità lavorativa del/i soggetto/i va preferito agli altri l'intervento di cui a successivo Art. 15..

4 - L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione trimestrale e può essere sospesa in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto o il nucleo familiare interessato abbia rifiutato un lavoro.

5 - I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata all'Art. 8 del presente regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.

#### **Art. 15 - Limiti e criteri per l'erogazione dell'assistenza continuativa**

1 - Ai fini della quantificazione del minimo vitale e del relativo fabbisogno economico assistenziale si fa riferimento ai criteri riportati all' Art. 7 del presente regolamento.

2 - L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace, comunque, ai limiti e alle condizioni seguenti:

- a) ai soggetti richiedenti che siano, per età e condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, sarà proposta preventivamente l'erogazione di un assegno economico per servizi a favore della collettività, secondo quanto previsto dal successivo Art. 15;
- b) ai soggetti richiedenti, appartenenti a nuclei orfanili (ENAOI) già assistiti ai sensi della L.R. n. 22/96, Art. 16, lett. I)) e che comunque abbiano i requisiti indicati nel regolamento approvato con Decreto ministeriale del 10.05.1975, viene concesso un contributo economico in forma continuativa nel rispetto dei parametri indicati con D.A. n. 1011 del 18.03.1994. L'assistenza è soggetta a revisione trimestrale da parte dell'Amministrazione comunale. Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare;
- c) ai soggetti richiedenti già assistiti dall'ANMIL e dall'INAIL e che comunque abbiano i requisiti indicati all'Art. 2 dello Statuto dell'ANMIL, approvato con D.P.R. 28.02.1961, n. 127, vengono concessi i relativi benefici assistenziali nel rispetto dei parametri individuati con il Decreto Assessoriale n. 101 del 30.11.1993, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT. Ai fini del computo del reddito familiare, vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo, dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare;
- d) il contributo corrisponderà al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà. In caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione;

- e) in sede istruttoria delle istanze, sarà accordata priorità, su proposta del servizio sociale comunale, ai casi di maggiore disagio economico, in relazione ai quali, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), può essere concessa l'intera quota di contributo occorrente per conseguimento del minimo vitale.

3 - In relazione alle previsioni di cui alle precedenti lettere "c" e "d", il Consiglio Comunale annualmente potrà dettare specifici indirizzi ai fini della concessione del contributo per il minimo vitale, stabilendo eventuali criteri di priorità e di entità del contributo con riferimento ai redditi dei richiedenti.

### **Art. 16 - L'assegno economico per servizi a favore della collettività**

1 - Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà possono essere conseguiti dall'Amministrazione comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili, previa predisposizione e approvazione di apposito progetto obiettivo.

2 - L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi degli artt. 9 e 13 del presente regolamento.

3 - I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata dalla documentazione di cui all'Art. 8 del presente regolamento, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche -
- interventi in materia di protezione civile -
- verde pubblico -
- vigilanza e pulizia di strutture pubbliche -
- servizi cimiteriali -
- gestione e manutenzione impianti sportivi -
- gestione e manutenzione scuole ed uffici comunale -
- servizi di assistenza igienico sanitaria o nella vita di relazione a soggetti disabili ed anziani -
- accompagnamento per servizi scolastici -
- qualsiasi altra attività che abbia rilevanza di servizio alla collettività a parere dell'Amministrazione.

4 - Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera, ai sensi dell'Art. 2222 del Codice Civile, avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della Pubblica Amministrazione, non sono soggette a IVA in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.

5 - I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito disciplinare di lavoro, dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

6 - I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili autorizzati dall'Assessorato regionale al Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia. In ogni caso gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a sei mesi lavorativi, non continuativi.

7 - L'Amministrazione comunale, all'inizio di ogni anno, predisporrà, , l'elenco dei soggetti assistibili che intendono essere utilizzati per attività socialmente utili.

8 - Per ogni nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne per un massimo di due turni non consecutivi nell'arco dell'anno.

9 - I soggetti interessati verranno inseriti in graduatoria in base alla relazione dell'Assistente Sociale:

10 - Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti deboli già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui precedenti artt. 9 e 13, ai quali sarà formulata specifica proposta di utilizzazione in deroga alle procedure ordinarie.

11 - L'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti nel precedente articolo, per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

12 - L'immotivato e ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di cui al precedente comma 10 di essere impegnati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento dei progetti di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.

13 - L'assegno economico per i servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ed è erogabile entro il limite massimo mensile di € 300,00, per un servizio non inferiore a 15 ore settimanali.

### **Art. 17 - Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze madri**

1 - Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'Amministrazione comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti:

- stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia raggiunto la maggiore età -
- residenza nel Comune da almeno un anno -
- reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale -
- stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato

2 - Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'Art. 8 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati nel precedente comma;

3 - Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, stabilito dal Consiglio Comunale, con decorrenza dalla data del parto per le gestanti nubili e fino al compimento del 18° anno di età del figlio per le ragazze madri.

4 - L'ufficio provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile trimestralmente, stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.

5 - L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:

- quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza -
- quando siano venute meno le condizioni di indigenza
- per emigrazione della richiedente
- quando cessi la gravidanza senza seguito di parto-
- a raggiungimento del 18° anno di età del minore -
- a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore -
- a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici.

6 - I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica.

7 - L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, fermo restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del 4° comma del presente articolo

## **Art. 18 – Assistenza economica a favore di famiglie che lamentano la detenzione di un componente del nucleo familiare che con il suo lavoro aiutava la famiglia**

1 – Al fine di garantire ai nuclei familiari che, a causa della detenzione di un componente del proprio nucleo familiare, versano in stato di disagio economico, il minimo del reddito vitale, viene loro erogato un'assistenza economica per il periodo della detenzione del componente il nucleo familiare.

2 – Possono accedere a tale beneficio:

- le famiglie che si trovano a registrare la detenzione o arresti domiciliari del capo famiglia o di un altro componente del proprio nucleo familiare, il quale con il proprio lavoro manteneva economicamente la famiglia –
- le famiglie devono essere residenti nel Comune di Raddusa da almeno un anno-
- famiglie il cui il reddito familiare complessivo non sia superiore al minimo vitale –
- famiglie il cui detenuto, durante il periodo di detenzione, non presti lavoro retribuito con un guadagno superiore al minimo vitale.

3 – ai soggetti ammessi al beneficio verrà corrisposto un contributo mensile continuativo di € 50,00 più € 10,00 per ogni figlio minore a carico con decorrenza dalla data di detenzione, se avvenuta nel corso dell'anno, o dal 1° gennaio se la detenzione è avvenuta nell'anno precedente e fino alla data della effettiva scarcerazione.

4 – L'ufficio provvederà a controllare e verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione dei contributi. In caso negativo proporrà la sospensione dei contributi.

5 – I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altra forma di assistenza.

6 – Il contributo assistenziale non spetta a coloro i quali non sono percettori di alcun reddito, scaturente da lavoro retribuito.

## **Art. 19 – Assistenza post penitenziaria**

1 – Ai soggetti in difficoltà economica che vengono scarcerati, verrà erogato con le modalità di cui all'Art. 15 del presente regolamento, l'assegno economico per i servizi a favore della collettività.

## **CAPO IV – ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA**

### **Art. 20 – Sostegno economico mediante interventi assistenziali in natura**

1 – In presenza delle condizioni e dei presupposti fissate dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari.

2 – L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica

### **Art. 21 – Assistenza economica in natura a bisognosi**

1 – L'assistente sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino o la famiglia sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre, sempre che sussistano i requisiti di cui all'Art. 13 del presente regolamento, la concessione di "buoni spesa" per l'acquisto di generi di prima necessità, secondo il tipo di fabbisogno accertato e comunque nell'ambito della tipologia merceologica e di limiti di spesa sotto specificati:

- a) generi alimentari – ad esclusione di alcoolici, superalcoolici, vino e birra – nella misura massima di € 50,00 mensili per il primo componente il nucleo familiare, aumentate di € 13,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di € 110,00;

- b) vestiario nella misura massima di € 26,00 mensili per il primo componente il nucleo familiare, aumentate di € 13,00 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di € 50,00 per l'intero nucleo familiare.
- 2 - L'assistenza in natura, per entrambe le fattispecie merceologiche previste al precedente comma, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4 del precedente Art. 13, fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo comma.
- 3 - Possono accedere al servizio di cui ai precedenti commi anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale ed i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso. In tal caso, l'intervento assistenziale viene erogato una sola volta nel corso dell'anno.
- 4 - Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 1° comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'Ente.
- 5 - La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

#### **Art. 22 - Modalità procedurali per l'attivazione dell'assistenza in natura**

1 - La fornitura dei generi previsti al 1° comma del precedente articolo è ordinata a ditte locali prescelte dall'Amministrazione in base al criterio della maggiore vantaggiosità dell'offerta. Il relativo ragguaglio economico può essere acquisito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di fornitura di beni:

- a) "alla bisogna", con riferimento ai prodotti che effettivamente L'Ente intende fornire;
- b) all'inizio dell'esercizio finanziario, con riferimento ai beni di prima necessità che si presume possano essere acquisiti per attivare l'assistenza in natura annuale e sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.
- 2 - la fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal funzionario responsabile del procedimento con il visto del responsabile d'area, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale.
- 3 - Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale in natura, la ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito, la specificazione del capitolo del bilancio su cui grava la relativa spesa.
- 4 - La ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente, per la relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento.

#### **Art. 23 - Assistenza in natura di carattere urgente**

- 1 - In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza, l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel Comune. In tal caso, il provvedimento concessivo del beneficio dovrà fare espressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente, non diversamente ovviabili in relazione alle circostanze o all'emergenza accertati.
- 2 - L'intervento assistenziale di cui al precedente comma viene disposto con provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle procedure di cui al precedente articolo, ferma restando la responsabilità procedimentale del dipendente preposto al pertinente servizio, che attuerà il procedimento, previa relazione con parere favorevole espressa dall'Assistente Sociale.

#### **Art. 24 - Assistenza economica in natura finalizzata al sostegno scolastico ed alla Garanzia del diritto allo studio**

- 1 - In favore di alunni della scuola d'obbligo, appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio-economica, può essere corrisposto, su proposta motivata

dell'ufficio servizi sociali, un sostegno economico in natura attraverso il rilascio di buoni per l'acquisto di materiale didattico e di libri non compresi nei buoni-libro già forniti dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.

2 - Possono accedere al beneficio di cui al presente articolo gli studenti residenti da almeno un anno nel territorio comunale, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi l'importo corrispondente al minimo vitale, come determinato al precedente Art. 7.

3 - Al fine di evitare l'utilizzo improprio delle somme assegnate in favore dell'alunno, l'agevolazione verrà concessa una volta l'anno mediante appositi buoni-acquisto, ciascuno dei quali, secondo il tipo di fabbisogno evidenziato dal servizio sociale, avrà il seguente valore: libri di testo, sussidi didattici e di cancelleria nella misura massima di € 200,00 per minore.

4 - Identico sostegno assistenziale può essere esteso, fino al completamento degli studi, agli alunni capaci e meritevoli delle scuole medie superiori, appartenenti a nuclei familiari economicamente disagiati e che abbiano i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo. In alternativa, a tali studenti può essere concesso un "assegno di studio" di importo complessivo non superiore a € 500,00 annue alle condizioni e con le procedure sotto specificate:

- a) il contributo deve essere utilizzato per coprire, in tutto o in parte, le spese da sostenere per l'acquisto di libri di testo e/o di materiale didattico di carattere inderogabile e/o per il pagamento della tassa di iscrizione scolastica;
- b) potranno godere del beneficio gli alunni che all'esame di scuola media inferiore abbiano riportato il giudizio di "ottimo" e che alla fine del contributo abbiano riportato un giudizio sintetico equipollente;
- c) l'assegno di studio viene accordato a seguito di segnalazione da parte del preside dell'istituto scolastico frequentato dallo studente interessato e previa verifica, da parte del servizio sociale comunale, delle relative condizioni di ammissibilità, con esclusivo riferimento agli studenti che abbiano la residenza nel territorio del Comune.

5 - I contributi, di cui al presente articolo, non potranno essere concessi qualora il minore risulti ricoverato in istituto con retta a carico della Pubblica Amministrazione.

6 - Per la predisposizione dei buoni-acquisto, l'Amministrazione Comunale seguirà i criteri procedurali fissati al precedente Art. 21.

#### **Art. 25 - Responsabilità procedimentale per gli interventi assistenziali in favore degli studenti**

1 - Per conseguire obiettivi di uniformità, la responsabilità dei procedimenti relativi agli interventi assistenziali previsti in favore degli studenti bisognosi dal precedente Art. 23 è demandata al nucleo operativo proposto dall'Assistente sociale.

2 - Ove il procedimento comporti la valutazione di presupposti e/o di elementi informativi già acquisiti dal nucleo operativo preposto all'assistenza scolastica o che comunque competono a tale nucleo, il responsabile del procedimento di cui al 1° comma avrà cura di acquisire i necessari ragguagli presso il servizio comunale di assistenza scolastica, dando successivamente notizia a quest'ultimo delle agevolazioni concesse agli studenti appartenenti a famiglie bisognose.

### **TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

#### **Art. 26 - Finanziamento e programmazione degli interventi socio-assistenziali**

1 - La competenza a programmare i servizi e degli interventi socio-assistenziali, spetta al Distretto socio-sanitario D 20 ai sensi della L.328/00.

2 - Tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie che il Comune può conseguire attraverso l'impiego di propri mezzi finanziari e dei finanziamenti statali e regionali, in sede di

predisposizione del programma annuale possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste nel presente regolamento oppure soltanto alcune di esse; gli interventi assistenziali stessi verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione.

3 - La programmazione degli interventi socio-assistenziali da attuare con fondi regionali dovrà, comunque, rispettare i tempi, le modalità, i vincoli di destinazione settoriale delle risorse e gli indirizzi desumibili dalle specifiche leggi di finanziamento nonché le direttive impartite dal competente Assessorato.

4 - I servizi e gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento che non rientrano, ai fini della copertura delle relative spese, nell'ambito revisionale di cui al precedente comma, saranno finanziati in sede programmatica con risorse proprie del Comune.

5 - La gestione degli interventi assistenziali di cui al presente regolamento, ad eccezione degli interventi urgenti riservati alla competenza del Sindaco, resta subordinata all'esecutività del piano di zona, redatto ai sensi della L.328/00.

#### **Art. 27 - Competenze burocratiche**

1 - Gli adempimenti burocratici relativi alle pratiche di assistenza verranno espletati, nell'ambito dell'area dei servizi sociali, dai dipendenti assegnati all'unità operativa competente per materia, nel rispetto delle qualifiche funzionali dei dipendenti stessi e sotto la direzione del responsabile di area.

2 - L'accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali competono al servizio sociale comunale sotto la responsabilità dell'assistente sociale.

#### **Art. 28 - Istruttoria delle richieste di contributi**

1 - Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio dei servizi sociali si avvale delle relazioni dell'assistente sociale e dei VV.VV.

2 - Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di Collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica e dell'acquisizione di elementi necessari o utili per la relativa attività istruttoria.

3 - Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.

4 - Il procedimento amministrativo inerente alle pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace comunque alla normativa dettata dalla L.R. n. 10/91.

#### **Art. 29 - Provvedimento erogativi degli interventi assistenziali**

1 - Nei casi in cui sussista a carico del Comune l'obbligo, sancito da disposizioni di legge o regolamentari, di intraprendere il procedimento amministrativo a seguito di istanza d'ufficio, il procedimento stesso deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2 - Di norma ad ogni istanza posta in istruttoria deve seguire, al termine dell'attività istruttoria stessa, apposito provvedimento. E' però consentito di esitare più istanze mirate ad ottenere lo stesso tipo di intervento assistenziale adottando un solo provvedimento a condizione che dal contesto dello stesso si evincano i seguenti elementi:

- estremi delle istanze e generalità dei soggetti richiedenti -
- esito dell'istruttoria con riferimento alle singole istanze -
- esplicitazione dei criteri e delle modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale con riferimento alla normativa dettata dal presente regolamento e con specificazioni delle motivazioni che hanno determinato eventuali trattamenti differenziati.

### **Art. 30 – Eventuale graduatoria dei beneficiari**

1 – Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a fruire di determinati trattamenti assistenziali, questa verrà predisposta dall'ufficio servizi sociali, a conclusione delle attività istruttorie e sarà sottoscritta dal responsabile del procedimento, dall'assistente sociale e con il visto del Responsabile del servizio.

### **Art. 31 – Competenze della Giunta comunale**

1 – La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento, in relazione al disposto dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91, appartiene alla Giunta comunale, fatte salve le attribuzioni del Sindaco per gli interventi previsti dagli artt. 11, 12 e 22 del presente regolamento e le competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi del successivo articolo.

2 – Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla giunta per attivare diverse forme di assistenza, sarà riconosciuta, ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 10/91, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste, per ciascun intervento, dal presente regolamento.

### **Art. 32 – Competenze gestionali del responsabile del procedimento**

1 – La liquidazione dei benefici previsti dal presente regolamento, ove non sia stata disposta diversamente nel contesto della deliberazione con cui la Giunta abbia stabilito di accogliere la relativa istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 77/95, rientra tra le competenze gestionali del responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita determinazione vistata dal responsabile di area.

2 – le modalità di esercizio delle competenze gestionali del responsabile del procedimento e del responsabile di area, in relazione al Piano Esecutivo di Gestione previsto dal D.Lgs. 77/95, sono disciplinate dal regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 33 – Schedario dei soggetti assistiti**

1- L'ufficio preposto alle pratiche di assistenza avrà cura di istituire una scheda individuale dei soggetti assistiti, nel cui contesto dovranno essere riportati tutti gli interventi assistenziali attuati in favore del soggetto cui la scheda si riferisce, compreso il reddito risultante.

2- Lo schedario, costituito da schede individuali, dovrà essere costantemente aggiornato in modo da consentire l'esatta rilevazione degli interventi contributivi e di ogni altra forma di assistenza in favore del titolare della scheda, con specificazione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

### **Art. 34 – Aggiornamento parametri economici e contributivi**

1- I parametri economici degli interventi assistenziali, gli indici reddituali e i limiti di contribuzione specificati nel presente regolamento, saranno aggiornati in base agli indici di incremento ufficiale pubblicati dall'ISTAT, con deliberazione della Giunta Comunale, riferita alle singole fattispecie.

2- In caso di mancata adozione della deliberazione, pur in presenza degli incrementi ISTAT, si intendono confermati gli elementi economici risultanti dal presente regolamento, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento approvato.

## **TITOLO III – DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RIVALSA**

### **Art. 35 – Azione di rivalsa**

- 1- Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita del cittadino, previste dagli artt. 11, 12, 13, 16, 19, 22 del presente regolamento, dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al minimo vitale, nei confronti dei soggetti obbligati per legge ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile e che risiedono nel territorio nazionale e il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, maggiorato in funzione del carico familiare; è fatta salva l'eccezione di cui all'Art. 4, comma 3, del presente regolamento ove tale richiesta di rimborso non possa essere esperita.
- 2- Per conseguire il recupero totale o parziale delle spese di cui al precedente comma, sarà tempestivamente attivata, in caso di infruttuosità della suddetta richiesta di rimborso, azione di rivalsa secondo la normativa dettata dagli artt. 75 e 80 della legge 6972 del 17.07.1890 e successive modifiche e integrazioni, richiamata dall'Art. 68 della L.R. 22/86, salvo che non sia stata regolarmente accertata da parte dell'ufficio servizi sociali l'inesistenza di soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dello stesso Art. 433 del C.C.
- 3- L'evenienza di cui ai precedenti commi formerà oggetto di specificazione nel contesto del provvedimento con cui si dispone l'erogazione del servizio in favore del cittadino.

### **Art. 36 – Documentazione per l'individuazione dei soggetti obbligati ed entità della rivalsa**

1 - Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attivata la procedura di rivalsa, dovrà essere acquisita, a cura dell'ufficio competente, la documentazione sotto specificata:

- a) certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendenti i soggetti conviventi, che per vincolo di parentela e/o per titolo equiparato ( affidamento o adozione), sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla circostanza se essi siano o meno a carica del capo famiglia;
- b) documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'interessato, ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti, ove la compartecipazione del costo dell'utente e dei familiari conviventi non copra l'intero importo delle spese ammissibili al rimborso;
- c) Documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari citati alle precedenti lettere a ) e b), costituita dalle dichiarazioni o dai modelli ufficiali dei redditi e da dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.

2 - Alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresi i redditi utili all'esenzione sanitaria, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta e al netto della quota di aggiunta di famiglia.

3 - L'ammontare del rimborso da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore del cittadino interessato.

### **Art. 37 – Criteri procedurali per l'esercizio dell'azione di rivalsa**

1 - L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, da inoltrare attraverso il servizio postale di Stato ai soggetti obbligati, secondo l'ordine fissato dall'Art.

433 del C.C. e contenente, comunque, l'esatta specificazione del costo delle prestazioni assistenziali soggette a rimborso.

2 - Qualora, nell'ambito dello stesso grado, più persone fossero tenute al rimborso, nella relativa lettera dovrà essere specificato che gli stessi vengono chiamati in soccorso proporzionando l'entità della spesa da recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun soggetto obbligato e al carico familiare di rispettiva pertinenza.

3 - Nel caso in cui i soggetti obbligati di grado anteriore non fossero in grado di rimborsare, parzialmente o totalmente, la spesa sostenuta dal Comune, la procedura di rivalsa dovrà essere attivata nei confronti dei soggetti di grado posteriore.

4 - Ove i soggetti obbligati non rispondono all'invito di rimborso o in caso di disaccordo sull'entità della quota fissata dal Comune, gli atti saranno trasmessi, a cura del responsabile del servizio, all'autorità giudiziaria competente per le consequenziali determinazioni, in relazione alla normativa vigente in materia di somministrazione degli alimenti.

5 - L'istaurarsi della procedura per il recupero della somma in via legale non comporta, comunque, alcuna interruzione degli interventi assistenziali finalizzati a garantire le condizioni essenziali di vita del soggetto interessato.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 38 - Disciplina per il rimborso dei contributi indebitamente concessi**

1 - I cittadini che abbiano indebitamente riscosso contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, immediatamente ed in unica soluzione, le somme acquisite, fermo restando che tale evenienza sarà comunicata all'Autorità giudiziaria competente a norma dell'Art. 496 del C.P.

2 - Per la restituzione coattiva delle somme di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

##### **Art. 39 - Pubblicità dei criteri e delle modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza economica**

1 - I criteri e le modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza disciplinati dal presente regolamento saranno resi pubblici ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 10/91, oltre che con la pubblicazione prevista dal successivo Art. 47, mediante avvisi pubblici da affiggere all'Albo pretorio del Comune, in altri luoghi pubblici e nei locali dell'ufficio servizi sociali.

##### **Art. 40 - Rinvio - Interpretazione di casi e norme - Entrata in vigore**

- 1- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia, nonché a quella nazionale se e in quanto applicabile nella Regione Sicilia.
- 2- Per l'interpretazione di fattispecie incerte, trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato Regionale Enti Locali, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per l'interpretazione autentica del presente regolamento.
- 3- Il presente regolamento verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza di detta pubblicazione.

- 4- Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il corpo organico di norme dettate sulla stessa materia dal regolamento approvato precedentemente dal Consiglio Comunale.

## INDICE

ECONOMICA .....	0
TITOLO I - DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA .....	1
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento .....	1
Art. 2 - Servizio di assistenza economica .....	1
Art. 3 - Forme di assistenza economica .....	1
Art. 4 - Soggetti assistibili destinatari degli interventi .....	1
Art. 5 - Domicilio di soccorso .....	2
Art. 6 - Esplicitazione dello stato di disagio/bisogno economico .....	2
con riferimento alle diverse forme di assistenza - fabbisogno assistenziale .....	2
Art. 7 Criteri di determinazione del minimo vitale .....	3
Art. 8 - Modalità per l'istruttoria delle istanze .....	4
CAPO II - DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA .....	5
Art. 9 - Assistenza economica straordinaria .....	5
Art. 10 - Disciplina dei casi di assistenza economica .....	5
Art. 11 - Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza .....	6
Art. 12 - Contributo straordinario sulle funerarie per gli indigenti .....	7
CAPO III - DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA PERIODICA O CONTINUATIVA .....	7
Art. 13 - Assistenza economica continuativa .....	7
Art. 14 - Limiti e criteri per l'erogazione dell'assistenza continuativa .....	8
Art. 15 - L'assegno economico per servizi a favore della collettività .....	9
Art. 16 - Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze madri .....	10
Art. 17 - Assistenza economica a favore di famiglie che lamentano la detenzione di un componente del nucleo familiare che con il suo lavoro aiutava la famiglia .....	11
Art. 18 - Assistenza post penitenziaria .....	11
CAPO IV - ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA .....	11
Art. 19 - Sostegno economico mediante interventi assistenziali in natura .....	11
Art. 20 - Assistenza economica in natura a bisognosi .....	11
Art. 21 - Modalità procedurali per l'attivazione dell'assistenza in natura .....	12
Art. 22 - Assistenza in natura di carattere urgente .....	12
Art. 23 - Assistenza economica in natura finalizzata al sostegno scolastico ed alla .....	12
Art. 24 - Responsabilità procedimentale per gli interventi assistenziali in favore degli studenti .....	13
TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI .....	13
Art. 25 - Finanziamento e programmazione degli interventi socio-assistenziali .....	13
Art. 26 - Competenze burocratiche .....	14
Art. 27 - Istruttoria delle richieste di contributi .....	14
Art. 28 - Provvedimento erogativi degli interventi assistenziali .....	14
Art. 29 - Eventuale graduatoria dei beneficiari .....	15
Art. 30 - Competenze della Giunta comunale .....	15
Art. 31 - Competenze gestionali del responsabile del procedimento .....	15
Art. 32 - Schedario dei soggetti assistiti .....	15
Art. 33 - Aggiornamento parametri economici e contributivi .....	15
TITOLO III - DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RIVALSA .....	15

Art. 34 – Azione di rivalsa.....	16
Art. 35 – Documentazione per l'individuazione dei soggetti obbligati ed entità .....	16
Art. 36 – Criteri procedurali per l'esercizio dell'azione di rivalsa .....	16
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	17
Art. 37 – Disciplina per il rimborso dei contributi indebitamente concessi .....	17
Art. 38 – Pubblicità dei criteri e delle modalità di erogazione dei trattamenti di.....	17
Art. 39 – Rinvio – Interpretazione di casi e norme – Entrata in vigore.....	17

**REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 04 del Reg.	<b>Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica.</b>
Data 22/01/08	

L'anno duemilaotto giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 19:00 seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15/01/2008 n. 545 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente Sig. Salvatore Vasta.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti, sebbene invitati, n. 04 , come segue:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) ALLEGRA GIOVANNI		X	10) PARLACINO SALVATORE		X
2) PULVIRENTI VITO		X	11) GRASSO SANTO	X	
3) LEONARDI FRANCESCO	X		12) DI PAOLA VITO	X	
4) INCARDONA ANGELO	X		13) DRAGONE RENZO	X	
5) LA MASTRA FILIPPO		X	14) CARDACI PROSPERO	X	
6) VASTA SALVATORE	X		15) TURRISI VINCENZA A.	X	
7) LO MONACO GAETANO	X				
8) CIGNA ATTILIO	X				
9) MACALUSO SALVATORE	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL. ) i Signori:

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco Marotta, Assessori: Margherone, Piazza, Virzi.**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Francesca Sinatra.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Leonardi-Dragone-Cardaci.**



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 8200195087  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## SERVIZI SOCIALI

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ del Registro	<b>Oggetto:</b> Approvazione regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica.
Data _____	

Su proposta dell'Assessore Piazza Giovanni



Visto  
*[Signature]*

#### Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_



Il Capo Area  
*[Signature]*

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

---



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 8200195087  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## AREA N. 4 SERVIZI SOCIALI-CULTURALI-PUBBLICA ISTRUZIONE-SERVIZI DEMOGRAFICI

Proposta di deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Approvazione regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica

### L'Assessore alle attività Strutturali

#### PREMESSO:

**CHE** con delibera Commissariale n. 13 del 28/07/92 è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi a società, enti, comitati ed associazioni per attività e manifestazioni culturali, di istruzione, folkloristiche, tradizionali, popolari, religiose, turistiche, sportive e simili e contributi a persone bisognose;

**CHE** con delibera Commissariale n. 41 del 26/02/93 è stato approvato il Regolamento sull'organizzazione dei servizi Socio-Assistenziali, Art. 53 L.R. 9.5.86 n. 22;

**CHE** dall'adozione del succitato Regolamento nuove e varie normative sono state emanate tra cui la L. 328/00 che integra e modifica la L.22/86 per cui necessita che il Regolamento in vigore sia adeguato;

**CHE**, allo stato attuale, il Regolamento Comunale in atto vigente, risulta essere incompleto e superato e, pertanto, necessita di essere adeguato alle nuove normative del settore dei servizi socio-assistenziali;

**RILEVATO**, tra l'altro, che gli interventi di assistenza economica in favore delle persone bisognose erano contemplate dal Regolamento di cui alla Delibera n. 13 del 28/07/92 assieme e nel contesto di una più ampia materia di concessione contributi;

**CHE** per meglio disciplinare gli interventi di assistenza economica occorre estrapolare tutta la materia oggetto delle varie forme di assistenza economica dal Regolamento originale per farne corpo a sé e strumento unico di riferimento;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali;

**VISTA** la L.R. n. 10/91 art. 13 che disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Com.le in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico;

**VISTA** la L.R. 22/86 art. 3;

**VISTO** il Regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali emanato con D.P.R.S. 28/05/87;

**VISTA** la L.R. 1/79;

**VISTA** la L.328/00;

#### **PROPONE**

- 1) Di approvare ed adottare il nuovo Regolamento Comunale che disciplina gli interventi di assistenza economica, predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di revocare tutti gli atti precedenti in contrasto col presente regolamento.

Il Presidente pone in discussione il 4° punto all'o.d.g. avente ad oggetto. " Approvazione regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica ".

L'Assessore Piazza relaziona ampiamente in merito.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento proposto n. 789 del 22/01/2008.

L'Assessore Piazza precisa che l'Amministrazione aveva fatto la scelta di diminuire l'ammontare massimo dell'assegno economico per il servizio di utilità collettiva solo per dare più spazio ai cittadini bisognosi di poterne usufruire, per avere una maggiore turnazione del personale e per non far pensare che il Comune sta erogando stipendi. Precisa inoltre che l'Ufficio dei Servizi Sociali, previa relazione dell'Assistente Sociale, avvierà al servizio di utilità collettiva a seconda dei bisogni dei cittadini e della disponibilità di bilancio.

**Il Cons. Incardona (Indip.):** chiede quali saranno le modalità di esame delle istanze.

L'Assessore Piazza comunica che l'esame delle istanze sarà fatta dai Tecnici e sarà l'Assistente Sociale con la collaborazione dei Vigili Urbani che definirà lo stato di bisogno.

**Il Cons. Incardona (Indip.):** dichiara di condividere la proposta di innalzare a €. 400.00 la soglia massima dell'assegno economico.

Il Sindaco invita i Consiglieri ad andare a verificare di persona la situazione che vi è ai Servizi sociali. Dichiara che la proposta di €. 300.00 era stata dettata dalla situazione del bilancio. Precisa che si voleva ridimensionare l'ammontare massimo dell'assegno economico per dare la possibilità a tutti di avere un aiuto, tenuto conto della capacità economica dell'Ente.

Il cons. Incardona invita il Sindaco a verificare il fatto che nel passato ci sono stati casi di sperequazione a Raddusa. Dichiara di condividere la proposta del Presidente. Sostiene che se c'è un problema in una famiglia bisognosa si può tassare anche il C.C.

**Il Cons. Leonardi (Indip.):** riconosce la validità della proposta dell'Amministrazione ma condivide la proposta del Presidente a condizione che l'assegno economico venga erogato solo nei casi di vera necessità.

Tutto ciò premesso,

Il Presidente mette ai voti l'emendamento prot. n. .... del ..... e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n. 11 consiglieri

Voti favorevoli n. 11.

Successivamente si procede alla votazione del Regolamento emendato e l'esito è il seguente:

Presenti e votanti n. 11 consiglieri

Voti favorevoli n. 11.

**Il Consiglio Comunale**

Uditi gli intervenuti

Vista la proposta allegata;  
Preso atto dell'esito delle superiori votazioni;  
Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

**delibera**

- 1) Approvare, siccome con la presente approva, la proposta, avente ad oggetto:  
"Approvazione Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica".



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica. Emendamento.**

Il sottoscritto Vasta Salvatore, Presidente C.C., chiede che il comma 13 dell'art. 16 del Regolamento in oggetto venga così emendato:

13 - L'assegno economico per i servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ed erogabile entro il limite massimo mensile di € 400,00 per un servizio non inferiore a 20 ore settimanali.

Distinti saluti

Parere favorevole

Dott.ssa Lidia Cappello

Il Presidente del C.C.  
(Sig. Salvatore Vasta)

COMUNE DI RADDUSA PROV. DI CATANIA
22.01.08 000789

IL PRESIDENTE  
*[Handwritten signature]*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

1. che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

a partire dal 07/02/08, come prescritto dall'art. 11, comma 1, dalla legge regionale


n. 44/91.

2. che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Raddusa, li 10 MAR. 2008  
IL MESSO

*[Handwritten signature]*



IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Handwritten signature]*